

Regolamento del corso di dottorato di ricerca in Fisica

Art. 1 Norme attuative del Corso di Dottorato di Ricerca in Fisica

Il rinnovo del Corso di Dottorato di ricerca in Fisica (indicato nel seguito come “Dottorato”), istituito nel 1994 con l’attivazione del X ciclo presso il Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Lecce - ora Università del Salento - (indicato nel seguito come “Dipartimento”), è deliberato dal Magnifico Rettore su proposta del Dipartimento ai sensi del comma 1 dell’Art.2 del Regolamento dell’Istituzione e dell’Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca (RIOD), emanato con DR n 622 del 19 marzo 2007

Il Dipartimento indica gli obiettivi formativi del Dottorato, i contenuti generali, la durata, l’organizzazione interna e le norme che regolano il comportamento del dottorando che lo frequenta.

Al Dottorato possono partecipare, secondo le modalità concordate con il Dipartimento e recepite in apposite convenzioni, altri Dipartimenti o Enti esterni (indicati nel seguito come Enti partecipanti) pubblici e privati, anche stranieri, di adeguata qualificazione scientifica. Tutte le convenzioni sono attivate per l’intera durata del ciclo di dottorato a cui si riferiscono.

Il Dottorato ha sede amministrativa a Lecce ed afferisce alla Scuola di Dottorato di Ricerca dell’Università del Salento (indicata nel seguito come “Scuola”), istituita ai sensi dell’Art. 2 comma 3 dello Statuto di Ateneo con DR 2255 del 9 novembre 2004, con le modalità e le competenze previste dall’Art. 2 del medesimo Regolamento.

Art. 2 Obiettivi formativi

Oltre agli obiettivi formativi indicati al primo comma dell’Art. 5 del RIOD ed agli scopi riportati al comma 2 dell’Art. 1 del Regolamento della Scuola, gli obiettivi formativi specifici del Dottorato sono:

- a) formare esperti in Fisica di alta qualificazione in grado di operare con autonomia nelle differenti aree di ricerca di interesse del Dipartimento di Fisica;
- b) fornire un percorso idoneo alla preparazione di ricercatori in Fisica in grado di svolgere nell’Università e negli Enti di ricerca pubblici e privati, un’attività professionale di elevata qualificazione.

Il Dottorato è costituito da un unico indirizzo ed è articolato in quattro curricula:

- 1) Astronomia e Astrofisica;
- 2) Fisica della Materia;
- 3) Fisica Nucleare e Subnucleare;
- 4) Fisica Teorica.

Il Dottorando può svolgere la propria attività su argomenti che rientrino negli interessi scientifici degli afferenti al Dipartimento.

Art. 3 Lingua

Le lingue ufficiali del Dottorato sono l’italiano e l’inglese. La tesi, presentata per il conseguimento del titolo, può essere redatta in una delle due lingue e deve contenere un ampio riassunto nell’altra.

Art. 4 Strutture

Le attività del Dottorato si svolgono utilizzando le strutture di ricerca, didattiche e amministrative dell’Università del Salento (prevalentemente presso il Dipartimento) e degli Enti partecipanti. Occasionalmente possono essere stipulate convenzioni o accordi temporanei con altri soggetti pubblici e privati per l’utilizzo di particolari strutture.

Art. 5 Accesso al Corso di Dottorato

L’accesso al corso di Dottorato avviene attraverso una valutazione comparativa dei candidati secondo le modalità previste dall’Art 6 del RIOD.

Art. 6 Organi del Dottorato

Sono organi del Dottorato: il Collegio dei Docenti del Dottorato (di seguito CdDD) ed il Coordinatore.

Il CdDD è costituito da sedici tra professori di ruolo (I e II fascia) e ricercatori tutti afferenti al Dipartimento (di cui almeno nove professori di ruolo, tra questi almeno tre debbono essere professori di I fascia). Il Consiglio di Dipartimento designa quattro rappresentanti scientifici

per ogni curriculum del Dottorato. Il CdDD può essere integrato da un membro designato da ciascun Ente partecipante, qualora ciò sia previsto dalla convenzione (comma 3 art. 1).

Nella prima seduta convocata dal membro più anziano, il CdDD elegge al suo interno il Coordinatore del Dottorato con le modalità previste dall'art. 10 del RIOD.

I membri del CdDD rimangono in carica tre anni e possono essere nuovamente designati. Il Coordinatore può ricoprire la carica per non più di cinque anni consecutivi.

Il CdDD viene convocato dal Coordinatore oppure su richiesta di un terzo dei membri che lo compongono con l'indicazione di un ordine del giorno.

La convocazione, insieme all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, anche mediante e-mail.

Per la validità della seduta è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti, sottratti gli assenti giustificati; in ogni caso il numero dei presenti deve essere pari ad almeno un terzo dei componenti.

Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

La verbalizzazione della seduta sarà curata dal referente amministrativo del Dottorato con funzioni di segretario, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Le sedute del CdDD sono di norma pubbliche, senza diritto di voto per gli esterni, ma sono limitate solo ai componenti di diritto compreso il referente amministrativo quando il CdDD discute la valutazione dei Dottorandi.

I compiti del CdDD e del Coordinatore sono quelli previsti dal RIOD.

Entro la fine di ottobre di ogni anno, il CdDD acquisirà le proposte degli afferenti alle aree di ricerca relative ai quattro curricula per la modifica, la sostituzione o l'integrazione degli obiettivi formativi, dell'offerta formativa e dei programmi di ricerca da proporre ai dottorandi. Qualora al CdDD non pervenga nessuna proposta di modifica, si intendono confermati quelli dell'anno precedente.

Il CdDD valuta le proposte e una volta approvate, le inserisce nel Manifesto degli Studi, dandone notizia al Presidente del Consiglio Didattico in Fisica e al Direttore di Dipartimento.

Il CdDD entro il 30 novembre di ogni anno approva il Manifesto degli Studi. Il Manifesto deve contenere:

- gli obiettivi formativi;
- l'offerta formativa;
- i piani di ricerca;
- le modalità di svolgimento dei corsi;
- le modalità per l'attribuzione dei Crediti Formativi di Dottorato (CFD);

le indicazioni relative alla eventuale richiesta di un curriculum individuale.

Il CdDD nomina la commissione per la valutazione della conoscenza della lingua inglese da parte del dottorando.

Art. 7 Piano di formazione, modalità per l'ammissione agli anni successivi e per il conseguimento del titolo.

La durata del corso di Dottorato è triennale. Il CdDD concederà la sospensione dell'obbligo di frequenza e assegnerà proroghe secondo le modalità previste dall'Art. 7 del RIOD.

L'attività formativa di ciascun anno prevede un carico di lavoro corrispondente convenzionalmente a 60 CFD.

Entro trenta giorni dalla data di accettazione il dottorando è tenuto a presentare al CdDD, per l'approvazione, il proprio percorso didattico, da espletarsi di norma durante il primo anno del ciclo, e che comprende corsi avanzati di cultura di base e corsi specialistici di formazione alla ricerca in Fisica, previsti dal Manifesto degli Studi. Egli si impegna a frequentare i corsi organizzati dal Dottorato, i seminari organizzati dal CdDD, le esercitazioni ove previste e i moduli didattici. I corsi si svolgeranno prevalentemente presso il Dipartimento di Fisica. Ogni dottorando deve seguire puntualmente il proprio percorso formativo.

Entro i primi quattro mesi ogni dottorando dovrà presentare al CdDD, per l'approvazione, il proprio piano di ricerca dettagliato. Il CdDD, dopo l'approvazione del piano, nomina un tutore (ed eventualmente un co-tutore) scelto/i tra i professori e ricercatori del Dipartimento o tra i professori e i ricercatori degli altri Dipartimenti (anche di altre Università) o Enti

partecipanti al Dottorato, nell'ambito delle convenzioni attivate, secondo quanto previsto dall'art. 10 del RIOD. Gli obblighi del tutore sono quelli riportati all'art. 10 del RIOD e quelli indicati qui di seguito.

Tutti i corsi avranno luogo di norma nel periodo febbraio-luglio. Ciascun corso dovrà terminare con una prova di verifica da concordare con il docente del corso. Qualora tale prova venga superata con esito positivo, la valutazione (Sufficiente, Buono, Ottimo) verrà comunicata dal docente interessato per la registrazione in un'apposita scheda, da compilare a cura del Coordinatore, coadiuvato dal referente amministrativo del Dottorato, e l'attribuzione dei relativi CFD da parte del CdDD.

Alla fine del I e del II anno ciascun dottorando presenta oralmente al CdDD un resoconto sull'attività svolta, facendo anche pervenire una breve relazione scritta, corredata dal giudizio del tutore.

In caso di valutazione positiva da parte del CdDD, il Dottorando viene ammesso all'anno successivo, se ha conseguito i CFD previsti secondo lo schema riportato nel Manifesto degli Studi.

In caso di valutazione non positiva il CdDD può proporre al Rettore l'esclusione dell'allievo dal Dottorato o decidere di prorogare l'ammissione, subordinandola ad un'ulteriore verifica.

Nel corso del III anno, i dottorandi dovranno tenere una breve relazione in lingua inglese sull'attività svolta, alla presenza di una commissione composta da tre membri, nominata dal CdDD che esprimerà un giudizio scritto.

A conclusione del ciclo ogni dottorando presenta una tesi scritta sui risultati ottenuti. Nella tesi dovrà essere inquadrato ed esaminato criticamente il tema di ricerca e dovranno essere documentati i contributi originali apportati dal candidato durante il periodo di dottorato.

Quattro mesi prima della fine giuridica del ciclo di dottorato, il tutore farà pervenire al Coordinatore un elenco di almeno tre docenti del Dipartimento e/o esperti esterni. Il CdDD nomina, per ciascuno dottorando, uno o più docenti o esperti esterni ai quali i relativi dottorandi faranno pervenire una copia della tesi due mesi prima della fine giuridica del terzo anno.

I docenti o esperti esterni dovranno far pervenire al Coordinatore del CdD, entro 40 giorni un giudizio scritto sulle tesi ricevute.

Il CdDD, entro la fine giuridica del ciclo di dottorato, concederà al dottorando l'autorizzazione a presentare presso il competente Ufficio dell'Università la domanda di ammissione all'esame finale (comma 3 dell'Art. 8 del RIOD) in base alla valutazione della tesi da parte dei docenti o esperti esterni nominati, al giudizio scritto del tutore, all'esposizione del dottorando e alla sua conoscenza della lingua inglese.

Se le valutazioni non sono positive e se le deficienze manifestate sono giustificate da seri motivi, certificati per iscritto dal tutore ed indipendenti dalla volontà del dottorando, il CdDD può concedere una proroga per un periodo non superiore a sei mesi per il conseguimento dell'autorizzazione a presentare la domanda di ammissione all'esame finale. Trascorso tale periodo, il CdDD riesaminerà il dottorando con le stesse modalità precedentemente descritte e lo stesso sarà eventualmente autorizzato a sostenere l'esame finale insieme ai dottorandi del ciclo successivo. Se il giudizio dovesse essere ancora negativo, il dottorando non sarà più autorizzato a presentare domanda di ammissione per sostenere l'esame finale.

In nessun caso la somma di tutti i periodi di proroga concessi a ciascun dottorando durante lo svolgimento del dottorato, potrà complessivamente superare i dodici mesi.

Il titolo di Dottore di ricerca sarà conseguito con le modalità previste dall'Art. 8 del RIOD.

Art. 8 Norme transitorie

Questo regolamento non si applica ai cicli attivati prima della sua entrata in vigore.

Art. 9 Modifica del presente regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Dipartimento, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti o su proposta del CdDD. Le modifiche, comprese quelle che si rendessero necessarie per sopraggiunte norme di legge, decreti rettorali e decisioni degli organi accademici, dovranno essere approvate rispettando la normativa del Dipartimento relativa alla modifica dei regolamenti vigenti.